



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 24/12/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE LAVORO 10 dicembre 2002, n. 354

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso degli oneri sostenuti a titolo assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano realizzato tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 legge n. 196/1997 e dell'art. 9 comma 1, p.b) del D.M. n. 142/98.

Il giorno 10.12.2002, presso la sede del Settore Lavoro e Cooperazione, via Corigliano 1 - Bari, è stata adottata la presente determinazione.

Il Dirigente di Settore, su relazione del Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione -Dr. Corrado Gonnella, redatta sulla base dell'istruttoria espletata in collaborazione con l'Agenzia Regionale del Lavoro, e qui di seguito riportata,

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n°29 / 93 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n° 7/97;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 1675 del 29/10/02, con la quale sono state definite le modalità del rimborso degli oneri della assicurazione infortuni sul lavoro in favore dei datori di lavoro che abbiano attivato tirocini formativi e di orientamento;

CONSIDERATO che in data 05.12.2002 è stato sottoscritto con la Sede Regionale I.N.A.I.L. apposito protocollo d'intesa che definisce le modalità di rimborso di detti oneri assicurativi;

RILEVATO che la delibera in parola individua nell'Agenzia Regionale per il Lavoro il soggetto delegato alla predisposizione di apposito bando per l'acquisizione delle domande da parte dei soggetti ospitanti - pubblici e privati - che abbiano attivato presso le proprie strutture aziendali insistenti nella Regione, tirocini formativi , nonchè della relativa modulistica ;

VISTO che lo schema di Avviso Pubblico per l'acquisizione delle domande, predisposto dalla Agenzia Regionale per il Lavoro di intesa con il Settore Lavoro, è stato sottoposto positivamente all'esame della Sottocommissione Regionale Politiche del Lavoro nella seduta del 16.09.2002 ;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all' art.5, comma 1 della già richiamata L.R. n° 7 / 97 e con la pubblicazione del seguente:

"Avviso pubblico per la presentazione di domande di rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano realizzato tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'Art. 18 L. n. 196/97 e dell'Art9 co.1 p.b.) del D.M. n. 142/98.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo a carico del bilancio regionale

DETERMINA

Di approvare lo schema di "Avviso pubblico per la presentazione delle domande di rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano realizzato tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art.18 L. n. 196/97 e dell'art. 9 co. 1 pb) n. 142/98 ", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 4 facciate;

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.n°13/94- art.6;

Il presente atto, costituito da n. 2 facciate e di un allegato, è adottato in duplice originale: verrà trasmesso per la dovuta notifica alla Agenzia Regionale per il Lavoro e, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio BURP e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico; sarà trasmesso in originale al Settore Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.6, comma 5 della L.R.n° 7/ 97, al solo fine di raccolta;

Il Dirigente del Settore Lavoro e Cooperazione

dr. Edoardo Abbruzzese

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO FORMAZIONE

PROFESSIONALE

POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE

SETTORE LAVORO E COOPERAZIONE

AVVISO PUBBLICO

PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI A TITOLO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DAI DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO REALIZZATO TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 LEGGE N. 196/1997 E DELL'ARTICOLO 9 COMMA 1 p. b DEL DM 142/98.

PREMESSA

La legge n. 196 del 1997 all'art18 ed il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 dettano i principi e le norme di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento.

I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei soggetti in cerca di occupazione mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tra i promotori dei tirocini formativi e di orientamento, il DM n. 142 art. 2 individua le strutture pubbliche, competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, e con successivi decreti il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stanziato ed attribuito alla Regione Puglia - Settore Lavoro

fondi pari ad Euro 143.657,65 per l'anno 1998 ed Euro 148.527,10 per l'anno 2000, a titolo di rimborso totale o parziale degli oneri assicurativi INAIL dei progetti di tirocini formativi e di orientamento svolti dai datori di lavoro prioritariamente negli anni 1998 e 2000.

1. Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di rimborso totale o parziale, limitatamente agli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera b) del D.M. 142/98 del 25 marzo 1998 i datori di lavoro privati e pubblici aventi sede legale in Puglia, che abbiano sottoscritto Convenzione per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento prioritariamente negli anni 1998 e 2000, ai sensi di quanto previsto dalla presente delibera.

A tal fine le aziende devono far pervenire la domanda alla Agenzia Regionale per il Lavoro sita in Via Godetti n.26 -Bari entro il 17.01 2003 e potranno usufruire del rimborso in base ai seguenti criteri:

- a) minore dimensione dei soggetti ospitanti;
- b) attivazione dei tirocini in favore dei soggetti di cui alla legge 68/99;
- c) risultati occupazionali previsti a conclusione dei tirocini formativi e di orientamento;
- d) facilitazioni previste in termini di sostegno finanziario ai partecipanti;

scaduto detto termine si procederà a predisporre apposite graduatorie tenendo conto dei criteri precitati. A parità di criteri accedono con priorità al finanziamento le aziende che abbiano realizzato le condizioni di cui ai punti b) e c)

2. Modalità di presentazione

Le domande di ammissione al rimborso degli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro dovranno essere prodotte dalle aziende di cui al punto 1 utilizzando esclusivamente lo schema predisposto e devono contenere i seguenti dati autocertificati con specifica sottoscrizione delle domande:

1. indicazione dei dipendenti a tempo indeterminato in organico presso l'azienda richiedente alla data di avvio del tirocinio;
2. numero dei tirocinanti ospitati presso l'azienda richiedente e durata del tirocinio effettivamente realizzato;
3. risultati occupazionali prodotti a conclusione dell'esperienza di tirocinio specificando le varie forme contrattuali adottate;
4. eventuale indicazione di aver impegnato nei tirocini soggetti portatori di handicap di cui alla legge 68/99, nel caso si sia in presenza di tale condizione;
5. quantificazione degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Lo schema di domanda può essere reperito sul sito web.tiscali.it/aglavpuglia o presso l' Agenzia Regionale per il Lavoro sito in Via Gobetti, 26 - 70100 Bari

3. Istruttoria

L'istruttoria delle istanze pervenute nei termini di cui al precedente punto 2, è affidata all'Agenzia Regionale per il Lavoro, Ente strumentale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/99, che trasmetterà al Settore Lavoro l'elenco degli ammessi a rimborso, nei limiti dei fondi allo scopo assegnati, per i successivi adempimenti.

4. Modalità di rimborso

I soggetti ammessi a finanziamento con determina del Settore Lavoro della Regione Puglia , a seguito di comunicazione da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro potranno chiedere il rimborso degli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro sostenuti per i tirocinanti, tramite compensazione con gli oneri INAIL dovuti per i lavoratori dipendenti dall'azienda o tramite richiesta di rimborso degli stessi da inviare

all'INAIL di competenza entro la scadenza dell'auto liquidazione 2002-2003.